

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0004610/DIR2000/60/CE

FASCICOLO 3499

Venezia, **20 DIC. 2018**

OGGETTO: Richiesta contributo scritto nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 e C. 773 presso la VIII Commissione della Camera dei Deputati

Alla Segreteria della
VIII Commissione della Camera dei Deputati
Com_ambiente@camera.it

Si riscontra alla nota mail del 5 dicembre u.s. per trasmettere il contributo scritto della scrivente Autorità di bacino nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 e C. 773.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:
ing. Andrea Braidot – andrea.braidot@distrettoalpiorientali.it

Premessa (tratta dalla “schede di lettura” n. 54 di data 24 ottobre 2018 predisposta dalla Camera dei deputati)

Le proposte di legge in esame hanno la stessa finalità (dichiarata espressamente nell'art. 1 di entrambi i testi), che è quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Tale finalità comune è però perseguita con modalità differenti dalle due pdl: mentre la pdl C. 773 (primo firmatario Braga) si mantiene entro il percorso segnato dalla normativa vigente, l'A.C. 52 (primo firmatario Daga) opera scelte che spesso invertono la direzione finora seguita in materia

Ciò accade a partire dalla governance del servizio idrico integrato (SII): mentre la pdl C. 773 conferma l'attuale quadro organizzativo, il comma 3 dell'art. 4 dell'A.C. 52 prevede l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO), in sostituzione degli attuali enti di governo dell'ATO (EGATO).

Entrambe le proposte poi intervengono sulla delimitazione degli ATO, in particolare sulla norma secondo cui gli ambiti sub-regionali devono comunque essere non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. In luogo di tale limite, l'A.C. 773 prevede il rispetto dei criteri stabiliti dal Codice dell'ambiente, mentre l'A.C. 52 è invece volto ad un rovesciamento della norma citata, prevedendo che l'affidamento avvenga in ambiti non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.

Alcune disposizioni dell'A.C. 52 sono finalizzate ad eliminare le modifiche apportate dal c.d. decreto-legge sblocca Italia (D.L. 133/2014) alla disciplina del SII. Una di esse, in particolare, è volta a ripristinare il requisito dell'unitarietà della gestione, in luogo di quello (introdotto dal D.L. 133/2014) dell'unicità.

Le proposte divergono, inoltre, sulla qualificazione del SII: mentre l'A.C. 773 conferma la sua natura di servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, l'A.C. 52 considera il SII un servizio pubblico locale di interesse generale (ma non economico) e non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.

Conseguentemente, l'art. 10, comma 2, dell'A.C. 52 prevede che l'affidamento del SII avvenga esclusivamente in favore di enti di diritto pubblico. L'A.C. 773 invece si limita a precisare che l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ATO, rappresenta la modalità di affidamento prioritaria.

Nell'A.C. 52 sono quindi contenute disposizioni finalizzate alla ripubblicizzazione della gestione del SII con cui si prevede, tra l'altro, la decadenza automatica di tutte le forme di gestione affidate in concessione a privati con scadenza posteriore al 31 dicembre 2020.

Il tema delle concessioni di prelievo di acque è invece affrontato da entrambe le proposte di legge, ma mentre la pdl C. 773 prevede una disposizione di delega al Governo, l'art. 5 dell'A.C. 52 detta una disciplina direttamente applicabile.

Ulteriori differenze si riscontrano nell'assetto delle funzioni di governo pubblico del ciclo dell'acqua: mentre l'A.C. 773 si limita in buona parte a ribadire l'attuale attribuzione di competenze, l'A.C. 52 prevede, tra l'altro, il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici attualmente attribuite all'ARERA, nonché l'istituzione di un Comitato interministeriale a cui sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici.

Un aspetto rilevante, comune a entrambe le proposte di legge, è la definizione del “quantitativo minimo vitale garantito”: l'art. 3, comma 4, dell'A.C. 52 prevede l'erogazione gratuita (con costi a carico della fiscalità generale), per l'alimentazione e l'igiene umana, di 50 litri per persona al giorno.

L'art. 7 dell'A.C. 773 demanda invece l'individuazione del quantitativo minimo vitale ad un apposito D.P.C.M., nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona.

Quanto sopra si riflette sul finanziamento del SII che, per l'A.C. 52, è assicurato non solo dalla tariffa e dalle risorse nazionali ed europee (come prevede la normativa vigente e l'A.C. 773), ma anche dalla fiscalità generale.


Ulteriori differenze si riscontrano riguardo ai casi di morosità: mentre l'A.C. 773 sembra consentire la prosecuzione della fornitura solamente per i soggetti in condizioni disagiate (in linea con quanto previsto dalla normativa vigente), l'A.C. 52 impedisce la sospensione dell'erogazione del quantitativo minimo vitale.

Entrambe le proposte di legge, infine, prevedono disposizioni per favorire la partecipazione democratica ai processi di governo del SII, nonché l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale.


	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
Principi generali (art. 2 C. 52; art. 2, commi 1-2, C. 773)		
<p>Carattere pubblico, non mercificabile e solidaristico della risorsa</p> <p>In entrambe le pdl (art. 2, comma 2) viene statuito il principio secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Viene altresì disposto che qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.</p>	<p>Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già contenute nell'art. 144, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, ove si dispone che <i>“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”</i> (comma 1) e che <i>“Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”</i>.</p> <p>Andrebbe verificata l'armonizzazione con le disposizioni vigenti dell'art. 144 del Codice dell'ambiente.</p>	<p>Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già contenute nell'art. 144, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, ove si dispone che <i>“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”</i> (comma 1) e che <i>“Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”</i>.</p> <p>Andrebbe verificata l'armonizzazione con le disposizioni vigenti dell'art. 144 del Codice dell'ambiente.</p>
Principi per l'uso dell'acqua (art. 3 C. 52; art. 2, commi 2-4, e art. 9 C. 773)		
<p>Risparmio e rinnovo</p> <p>In base al comma 1 dell'art. 3 dell'A.C. 52 e all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'A.C. 773, gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che riproduce, con qualche differenza, quanto attualmente disposto dall'art. 144, comma 3, del Codice, secondo cui <i>“La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”</i>.</p> <p>Andrebbe verificata l'armonizzazione con le disposizioni vigenti dell'art. 144 del Codice dell'ambiente.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che riproduce, con qualche differenza, quanto attualmente disposto dall'art. 144, comma 3, del Codice, secondo cui <i>“La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”</i>.</p> <p>Andrebbe verificata l'armonizzazione con le disposizioni vigenti dell'art. 144 del Codice dell'ambiente.</p>

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Criteri di priorità degli usi</p> <p>Il comma 3 dell'art. 3 dell'A.C. 52 e la lettera b), capoverso 4, del comma 4 dell'art. 2 dell'A.C. 773 dettano invece il principio della priorità per l'alimentazione e per l'igiene umane rispetto agli "altri usi" del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.</p> <p>Il comma 5 dell'art. 3 dell'A.C. 52 e la lettera b), capoverso 4.1, del comma 4 dell'art. 2 dell'A.C. 773 dispongono che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto ai rimanenti usi.</p> <p>Nel citato capoverso 4.1 del comma 4 dell'art. 2 dell'A.C. 773 viene altresì disposto che l'utilizzo dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.</p> <p>Viene, inoltre, stabilito che deve essere favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia (comma 6 dell'art. 3 dell'A.C. 52 e lettera b), capoverso 4.2, del comma 4 dell'art. 2 dell'A.C. 773).</p> <p>Tale disposizione si applica, nella formulazione adottata dall'A.C. 773, per gli usi diversi da quelli prioritari suindicati (cioè per gli usi non destinati all'alimentazione e all'igiene umane, né all'agricoltura e all'alimentazione animale), mentre per l'A.C. 52 si applica a tutti gli usi diversi dal consumo umano.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che, benché più ampia, ripropone nella sostanza quanto attualmente previsto dall'art. 144, comma 4, del Codice, secondo cui <i>"Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità"</i>.</p> <p>Andrebbe assicurata l'armonizzazione con il comma 4 dell'art. 144 del Codice dell'ambiente</p>	
<p>Misurazione di tutti i prelievi</p> <p>Il comma 7 dell'art. 3 dell'A.C. 52 dispone che tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore conforme alla normativa dell'UE, fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.</p>	<p>Andrebbe precisato a quale normativa UE la norma faccia riferimento e quale sia l'Autorità competente (si propone che tale Autorità sia identificata nella Regione).</p> <p>Si ritiene opportuno precisare che in tale obbligo siano da ricomprendere anche i prelievi domestici, ancorchè non soggetti a concessione.</p> <p>Andrebbe prevista comunque una progressività nell'attuazione di tale obbligo, che dovrebbe comunque esaurirsi nell'ambito del prossimo ciclo di pianificazione previsto dalla Direttiva Quadro Acque (2021-2027)</p> <p>Va verificata l'armonizzazione tra le disposizioni in commento e la parte terza del cd. Codice dell'ambiente (artt. 95 e 146).</p>	
<p>Principi relativi alla tutela e alla pianificazione (art. 4, commi 1-3, C. 52; art. 3, comma 1, C. 773)</p>		

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Distretto idrografico quale dimensione ottimale di governo</p> <p>L'art. 4, comma 1, della pdL 52 stabilisce che i <u>distretti idrografici definiti dal Codice dell'ambiente costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua.</u></p> <p>Invece di far riferimento alla gestione, in realtà il comma 1 dell'art. 3 dell'A.C. 773 considera il distretto quale dimensione ottimale di governo, pianificazione e tutela delle acque. La medesima disposizione dell'A.C. 773 dispone che per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'art. 63 del Codice.</p>	<p>!</p> <p>Si concorda sulla indicazione del distretto quale dimensione ottimale di governo dell'acqua.</p> <p>Si ritiene invece che gli aspetti gestionali richiedano una scala di riferimento territoriale di maggior dettaglio, nonché una organizzazione e dotazione di personale adeguato al livello delle attività richieste. Ad oggi tali necessità sono incompatibili con l'assetto organizzativo delle Autorità di bacino distrettuali.</p>	

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Riforma della governance dei distretti idrografici</p> <p>Dopo il comma 1, che come ha contenuto analogo in entrambe le proposte di legge, i commi successivi dell'art. 4 della pdl C. 52 e dell'art. 3 della pdl C. 773 divergono sensibilmente.</p> <p>I commi 2 e 3 dell'art. 4 dell'A.C. 52 sono orientati ad una riforma dell'attuale governance distrettuale, mentre i commi successivi al primo dell'art. 3 dell'A.C. 773 dettano disposizioni sul servizio idrico integrato e (al comma 4) anticipano il tema delle concessioni di prelievo di acque, che l'A.C. 52 affronta in uno specifico articolo (l'articolo 5).</p> <p>In base al comma 2 dell'art. 4 dell'A.C. 52, per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali e locali che ne fanno parte.</p> <p>Alla medesima autorità viene affidato il compito di provvedere alla definizione del piano di gestione (sulla base del bilancio idrico) e al suo aggiornamento periodico, nonché alla definizione degli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio. Il piano di gestione costituisce una parte del piano di bacino distrettuale.</p> <p>Il comma 3 dell'art. 4 dell'A.C. 52 prevede l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito, di cui fanno parte le province, i comuni o le loro unioni e le comunità montane che appartengono al bacino di riferimento.</p> <p>Tale istituzione è prevista in ogni bacino o sub-bacino idrografico (come definiti dal Codice) individuato dalle regioni tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ovvero dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>Lo stesso comma disciplina i compiti del consiglio di bacino, prevedendo che esso provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione e approvazione del piano di ambito o di bacino; - modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico; - elaborazione, in raccordo con l'autorità di distretto, del bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. <p>Lo stesso comma dispone che al consiglio di bacino sono trasferite le competenze in materia di servizio idrico integrato assegnate agli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e quelle relative ai consorzi di bonifica e irrigazione.</p>	<p>Il bilancio idrico è solo uno degli aspetti che concorrono a formare il Piano di gestione delle acque; la direttiva 2000/60/CE stabilisce infatti ulteriori analisi e valutazioni, anche di carattere qualitativo.</p> <p>Opportuno peraltro il coordinamento con la disciplina contenuta nella parte terza del Codice dell'ambiente (art. 117 sul tema del piano di gestione e art. 145 sul tema del bilancio idrico).</p> <p> La disposizione istituisce un terzo livello istituzionale e pianificatorio che opera alla scala di bacino con compiti che si sovrappongono a quelli già assegnati dal Codice dell'ambiente all'Autorità di bacino distrettuale (vedasi art. 145 – bilancio idrico), col risultato di aggravare la frammentazione delle competenze e della governance, già oggetto di censura da parte della Commissione Europea.</p>	

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Bilancio idrico e qualità dei corpi idrici</p> <p>Il comma 8 dell'art. 4 dell'A.C. 52 dispone che devono essere garantiti la conservazione o il ripristino, per tutti i corpi idrici, di uno stato di qualità vicino a quello naturale, nel rispetto dei termini previsti dalla c.d. direttiva acque (direttiva 2000/60/CE) attraverso il controllo e la regolazione degli scarichi idrici, nonché l'uso corretto e razionale delle acque e del territorio.</p>	<p>La disposizione non si armonizza con le indicazioni generali della direttiva quadro acque (in particolare art. 4) e del Codice ambientale che li ha recepiti (le disposizioni sugli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque sono contenuti negli artt. 76 e segg. del D.Lgs. 152/2006).</p> <p>! E' in particolare impropria la locuzione "stato di qualità vicino a quello naturale". La norma comunitaria prevede il regime delle esenzioni; inoltre per i corpi idrici cosiddetti "fortemente modificati" l'obiettivo si lega non già allo stato ecologico quanto al potenziale ecologico.</p>	
<p>Il comma 9 dell'art. 4 dell'A.C. 52 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità per la redazione e per l'approvazione dei bilanci idrici di distretto e i criteri per la loro redazione, secondo i principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE, al fine di assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dall'art. 2, comma 2; - l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; - la presenza di una quantità minima di acqua, anche in relazione alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali. 	<p>Il decreto del Ministro dell'ambiente di data 28 luglio 2004 ha già approvato i criteri di definizione dei bilanci idrici.</p> <p>Essendo le attività di definizione/aggiornamento del bilancio idrico in capo all'Autorità di bacino, gli organi preposti alla loro approvazione e le corrispondenti procedure, sono da ricondurre alla disciplina già prevista dal Codice dell'ambiente.</p>	
<p>Il comma 10 dell'art. 4 dell'A.C. 52 vieta attività, interventi e prelievi che possano generare un impatto ambientale, anche lieve, sui corpi idrici o sugli habitat interessati, portando a un'alterazione dello stato qualitativo o quantitativo delle acque, o che influiscano sul bilancio idrico o sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico, anche considerando gli impatti cumulativi.</p> <p>La disposizione precisa che sono fatti salvi le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale e gli interventi necessari alla mitigazione degli effetti connessi al fenomeno della siccità.</p>	<p>! La definizione di "impatto ambientale lieve" è generica ed astratta e quindi non applicabile ovvero applicabile, secondo principio di precauzione, in forma estensiva con l'ovvia conseguenza di bloccare qualsiasi attività, intervento o prelievo.</p> <p>Il concetto di "impatto lieve" andrebbe pertanto meglio precisato e quantificato, per esempio legandolo al caso di deterioramento che non si traduce nello scadimento della classe di qualità.</p> <p>Cosa significa impatto lieve?</p>	

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Censimento, caratterizzazione e localizzazione di punti di prelievo, scarichi e depuratori</p> <p>Il comma 5 dell'art. 3 dell'A.C. 773 stabilisce che l'autorità di distretto - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - realizza un database geografico, da aggiornare almeno semestralmente, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi, nonché gli impianti di depurazione pubblici e privati.</p>		<p>Si tratta di una misura che sembra aggiornare quanto disposto dall'art. 95, comma 5, del Codice, secondo cui <i>“le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”</i>.</p> <p>L'attuazione di tale disposizione, se posta in carico alle Autorità di bacino distrettuali, è tuttavia subordinata alla disponibilità delle pertinenti informazioni da parte delle Autorità (c.d. Autorità competenti) preposte all'emanazione degli atti autorizzatori.</p> <p>Si segnala sin d'ora la difficoltà di reperire tali dati per adempiere all'obbligo richiesto.</p> <p>Si rappresenta infine l'opportunità di evitare qualsiasi replicazione di attività in capo a diverse amministrazioni (il censimento delle utilizzazioni idriche è già in capo, ai sensi del Codice ambientale, alle Autorità concedenti).</p>
<p>Concessioni di prelievo di acque (art. 5 C. 52; art. 3, comma 4, C. 773)</p>		
<p>Il tema delle concessioni di prelievo di acque è affrontato dal comma 4 dell'art. 3 della pdl C. 773 mediante una disposizione di delega al Governo, mentre l'art. 5 dell'A.C. 52 prevede una disciplina direttamente applicabile.</p> <p>In base al citato comma 4 dell'art. 3 dell'A.C. 773, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2018, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque.</p> <p>L'art. 5 dell'A.C. 52 detta un'articolata disciplina di dettaglio che, in estrema sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguarda le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli e una durata massima di 10 anni; • conferma il criterio del recupero dei costi ed il rispetto del principio europeo “chi inquina paga”; • consente l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione). 		

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Il comma 1 dispone che il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall'Autorità di distretto.</p>	<p>!</p> <p>Si rileva che la disposizione assegnerebbe all'Autorità di bacino distrettuale la gestione dell'intero iter procedimentale di rilascio delle concessioni già disciplinato dal T.U. 1775/1933 ed attualmente affidato agli Uffici periferici regionali; il carattere operativo di tali adempimenti mal si concilia con il rango della scala territoriale distrettuale e con i compiti di carattere pianificatorio e di indirizzo che il legislatore statale ha sin qui assegnato all'Autorità di bacino.</p>	
<p>In base ai commi 1 e 2, il rilascio o rinnovo delle concessioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vincolato al rispetto dei principi per l'uso dell'acqua come bene comune, stabiliti dall'articolo 3; - è vincolato alla definizione del bilancio idrico, corredato di una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche (comma 1). - deve garantire (fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua) il rispetto del principio del recupero dei costi, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, tenendo conto del principio «chi inquina paga» previsto dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 sulla copertura dei costi di gestione (comma 2). 	<p>!</p> <p>Il soddisfacimento del principio del recupero dei costi più che costituire elemento pregiudiziale al rilascio della concessione, dovrebbe rappresentare il presupposto fondamentale per la determinazione dei canoni di concessione.</p> <p>Si osserva che la disposizione esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi riferimento agli obiettivi ambientali dei corpi idrici, come invece disposto dall'art. 12-bis del T.U. 1775/1933; • qualsiasi riferimento alle eventuali pertinenti determinazioni della pianificazione di settore (per esempio i Piani di tutela), anche in attesa della definizione del bilancio idrico. <p>La condizione di soddisfacimento ai principi generali d'uso dell'acqua come bene comune è astratta e dunque di difficile verifica.</p>	

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>In base al comma 3, le concessioni non possono avere durata superiore a dieci anni.</p> <p>Lo stesso comma 3 dispone che, per esigenze ambientali o sociali, gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2.</p> <p>Il comma 4 dispone che in assenza delle condizioni previste dall'articolo 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle autorità di distretto e le concessioni esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.</p> <p>In base al comma 5, le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite destinabili all'uso umano non devono di norma essere utilizzate per usi diversi.</p> <p>Gli usi diversi sono consentiti, alle condizioni previste dall'art. 144, comma 4, del Codice, soltanto se non siano presenti altre risorse idriche. In tali casi, l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.</p> <p>Il comma 6 prevede la possibilità, per l'autorità competente, di revocare le concessioni di prelievo (nonché le autorizzazioni allo scarico) per gli usi differenti da quello potabile, anche prima della loro scadenza, se è accertata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato.</p> <p>In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.</p>	<p>Poiché l'articolo 4 detta un'ampia serie di disposizioni, peraltro eterogenee, si dovrebbero precisare espressamente quali condizioni devono essere rispettate ai fini del rilascio di nuove concessioni di prelievo di acque.</p> <p>La determinazione dell'ammontare del canone dovrebbe far riferimento, come già detto, al principio del recupero dei costi, ed essere soddisfatto <i>a priori</i> attraverso la preventiva definizione dei canoni per unità di portata da parte della competente Regione. Andrebbe verificato il coordinamento con le vigenti disposizioni di cui all'art. 144, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 12-bis del R.D. 1775/1933.</p>	
<p>Il comma 8 demanda ad un apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) la definizione dei criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico, tenendo conto della categoria d'uso e della portata media di concessione, dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.</p>	<p>Il dispositivo è già sostanzialmente previsto dall'art. 154, comma 3, del Codice ambientale. Si propone di integrare l'articolato con la previsione di destinare quota parte delle risorse derivanti dai canoni di concessione alle Autorità di bacino per lo sviluppo di attività conoscitive connesse alla implementazione della Direttiva Quadro Acque.</p>	
Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua (art. 8 C. 52; art. 5, C. 773)		
La disciplina dettata dall'art. 8 dell'A.C. 52		

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>L'art. 8 dell'A.C. 52 detta una disciplina di portata più ampia, che sembra innovare la vigente attribuzione di funzioni. La norma prevede infatti il seguente riparto di competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero dell'ambiente viene affidata esclusivamente la regolazione del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale. Il comma 1 precisa che tale Ministero esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità ai principi in materia di tariffazione del SII previsti dall'art. 154 del Codice. Al medesimo Ministero vengono attribuiti (dal comma 2) funzioni e compiti che la sezione III della parte terza del Codice, riguardante la gestione delle risorse idriche, riserva alla competenza dello Stato; • a un Comitato interministeriale (presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici; • le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali e, in particolare, provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Redigono, inoltre, il piano di tutela delle acque. Viene altresì conferita alle regioni ordinarie, oltre alla competenza per la definizione dei bacini, la facoltà di stabilire il modello gestionale del SII mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico. • agli enti locali, attraverso il Consiglio di bacino, sono attribuite le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del SII, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente, nonché di affidamento della gestione e di controllo sulla stessa; • ad un ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente, sono attribuite la vigilanza sulle risorse idriche e sull'operato dei gestori e il controllo sull'attuazione e il rispetto della disciplina vigente. Tale ufficio si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza, che svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, costituendo una banca di dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti gestori dei servizi idrici. A tale ufficio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù del disposto del comma 7, saranno presumibilmente assegnate le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici attualmente svolte dall'ARERA e che il comma 7 trasferisce al Ministero dell'ambiente. 	<p>Osservazioni su PL n. 52 - Daga</p> <p>Come già osservato, si rileva in rischio di una eccessiva frammentazione delle competenze preposte alla <i>governance</i> dell'acqua.</p> <p>In tale proposta di aggiornamento del quadro delle funzioni e competenze istituzionali, non viene fatto alcun riferimento all'Autorità di bacino distrettuale ed alla funzione di "master plan" assunta dal Piano di gestione (si rileva che la Direttiva Quadro Acque riconduce a tale strumento tutta la pianificazione di settore in materia di acque, comprese le acque potabili e le acque reflue urbane).</p> <p style="text-align: center;">!</p>	<p>Osservazioni su PL n. 52 - Braga</p>

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Criteri per la determinazione della tariffa (art. 14, comma 1 e comma 6, ultimo periodo, A.C. 52; art. 7, comma 1, terzo periodo, A.C. 773)</p> <p>L'art. 14, comma 1, dell'A.C. 52, demanda ad un apposito decreto (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) del Ministro dell'ambiente, la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del SII:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE; • e in conformità ai seguenti principi di copertura dei costi: <p>a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo per i nuovi investimenti istituito dall'art. 13;</p> <p>c) copertura dei costi attinenti alle attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;</p> <p>d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo;</p> <p>e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo</p> <p>L'art. 7, comma 1, terzo periodo, dell'A.C. 773, dispone che l'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.</p>	<p style="text-align: center;">!</p> <p>La norma comunitaria prevede che il prezzo dell'acqua consenta la copertura, oltre dei costi finanziari (investimento + gestione), anche dei costi ambientali e della risorsa (o costi opportunità)</p> <p>Il punto c) andrebbe dunque integrato ed articolato nella seguente forma:</p> <p><i>“c) copertura dei costi attinenti alle attività di depurazione o di riqualificazione ambientale e dei costi della risorsa necessari per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua”</i></p>	
<p>Pubblicità sul controllo e monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano (artt. 6 e 7 C. 52)</p>		

	Osservazioni su PL n. 52 - Daga	Osservazioni su PL n. 52 - Braga
<p>Modifiche delle competenze statali in materia di qualità delle acque</p> <p>Il comma 7 dispone infine una novella alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 31/2001, riguardante specifiche competenze statali per la tutela della salute umana in materia di qualità delle acque.</p> <p>In particolare si prevede:</p> <p>a) l'aggiornamento almeno triennale (in luogo di semplici "modifiche") degli Allegati I, II e III, del decreto, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede di Unione europea. Il primo aggiornamento deve comunque essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>Rispetto alla legislazione vigente, questo aggiornamento - che può essere effettuato anche su segnalazione di comitati, associazioni scientifiche, associazioni dei consumatori e associazioni di protezione ambientale - deve essere quindi prodotto comunque almeno ogni tre anni, previa relazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità riguardante l'evoluzione della conoscenze scientifiche, i risultati dei controlli e dei monitoraggi ed i piani di sicurezza.</p> <p>La novella, inoltre, detta la procedura di aggiornamento che comprende una fase pubblica per la raccolta di osservazioni della durata di almeno 30 giorni, comprensiva di audizioni del pubblico interessato, tranne i casi di modifiche urgenti connesse a situazioni di emergenza, definite secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>In attuazione del principio di precauzione, viene altresì previsto un meccanismo di adeguamento, se manca l'aggiornamento dei valori, in particolare dell'allegato I, parte B: essi sono automaticamente diminuiti del 20% e, in caso di mancato aggiornamento entro un anno, di un ulteriore 20%;</p> <p>b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono soddisfare almeno i requisiti di cui all'articolo 4, co. 2, lett. a), relativi all'assenza di microrganismi e parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni pericolose per la salute umana.</p>	<p>!</p> <p>Si rileva la necessità che qualsiasi segnalazione di comitati, associazioni scientifiche e associazioni varie dovrebbe comunque essere supportata dalla comunità scientifica e vagliata dall'Istituto Superiore di Sanità.</p>	